



Regolamento

(approvato con delibera di Giunta comunale n.228 del 25.10.2018)

CRITERI E MODALITA' PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO PER IL CONFERIMENTO INCARICHI IN DIFESA DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

INDICE

- Art.1 Incarichi da conferire e condizioni per il conferimento
- Art.2 Criteri per la formazione e conservazione dell'elenco avvocati
- Art.3 Requisiti tecnico professionali per l'inserimento nell'elenco
- Art.4 Iscrizione nell'elenco
- Art.5 Criteri per la scelta dei legali iscritti nell'elenco ai fini del conferimento incarico
- Art.6 Criteri per la determinazione dei compensi
- Art.7 Norme comuni per gli incarichi conferiti dal Comune
- Art.8 Fattispecie escluse dall'applicazione delle presenti linee guida

Art.1

INCARICHI DA CONFERIRE E CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO

Nei casi in cui non è possibile affidare la difesa dell'Ente a funzionari comunali (ipotesi tipicamente disciplinate dalla legge), l'Amministrazione Comunale, mediante atto di Giunta, conferisce a legali esterni del libero foro, dotati di comprovata capacità professionale e specifica conoscenza tecnica della materia, incarichi di patrocinio alle liti, consistente nell'affidamento di un mandato a rappresentare e difendere il Comune di Porto San Giorgio in giudizio, in cui sia parte attiva o passiva, in via esclusiva o con mandato congiunto e/o disgiunto.

Nei casi in cui è possibile affidare la difesa dell'Ente a funzionari comunali (ipotesi tipicamente disciplinate dalla legge), il conferimento ad avvocati del libero foro di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune in cause attive o passive in cui l'Amministrazione comunale parte, in tutti i gradi di giudizio e relative fasi, potrà essere disposto nei seguenti casi:

- a) quando sussistono esigenze straordinarie ed eccezionali di lavoro e contestuale carenza di personale assegnato al Servizio competente in materia, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo (coincidenza e indifferibilità di altri impegni di lavoro congruamente motivati);
- b) quando si verifichi l'esigenza di conseguire una competenza specialistica elevata, eventualmente in considerazione del valore del bene oggetto di contenzioso o in ragione della valenza strategica della questione, o in considerazione della specialità della materia o dell'importanza del foro di competenza della causa, adeguatamente da precisare;
- c) quando il contenzioso sia collegato ad altri affari contenziosi o stragiudiziali già affidati ad avvocati esterni (casi di connessione oggettiva);



I° Settore "Affari Generali, Legali e Risorse Umane"

- d) quando vi sia la necessità di affidare la difesa allo stesso libero professionista al quale altri soggetti pubblici hanno già affidato o intendono affidare la difesa per il medesimo affare, nel caso in cui la posizione processuale dell'Ente non sia incompatibile con quella degli altri soggetti (casi di connessione soggettiva);
- e) quando si tratti di questioni personali dei dipendenti comunali o dove siano presenti situazioni d'incompatibilità previste dalla legge o nelle quali sia condizionata l'indipendenza professionale dei dipendenti del Servizio competente in materia, come quando si tratti di questioni dove rileva la qualità personale della controparte, ad esempio di amministratore, di consigliere o di dipendente dell'Amministrazione o di ente dipendente;
- f) quando la sede giudiziaria è particolarmente disagiata e non può essere facilmente raggiunta dai dipendenti del Servizio competente in materia, se non con grave dispiego di tempo e di mezzi;
- g) quando si presenti un contenzioso che, pur non riguardando questioni d'importanza strategica per l'Amministrazione, eventualmente anche in termini di valore delle cause, si contraddistingua per la sua straordinaria serialità e, pertanto, rappresenti una mole di lavoro che, sommata all'altro contenzioso in carico al Servizio competente in materia, comporti il sacrificio o l'affidamento all'esterno di cause di maggiore importanza e valore strategico;
- h) quando vi siano altre ragioni particolari, da valutarsi e precisarsi caso per caso, che giustificano il mandato congiunto e disgiunto con uno o più legali esterni.

Art.2

CRITERI PER LA FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DELL'ELENCO AVVOCATI

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva o concorsuale né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce mero riferimento per l'individuazione dei professionisti ai quali sarà possibile conferire incarichi di patrocinio legale. L'inserimento nell'elenco non comporta l'attribuzione di alcun diritto o interesse del professionista in ordine all'eventuale conferimento di incarichi né, conseguentemente, l'assunzione di alcun obbligo da parte del Comune.

L'elenco è suddiviso in **cinque sezioni** di specializzazione per aree di contenzioso ed eventuali sottosezioni come specificato:

- 1) **Civile generale** (per tutte le materie escluse le sottosezioni);
 - 1.1) sottosezione: appalti (fase post aggiudicazione);
 - 1.2) sottosezione: proprietà e confini;
- 2) **Lavoro**;
- 3) **Penale** (comprende anche la difesa come parte civile);
- 4) **Amministrativo generale** (per tutte le materie escluse le sottosezioni);
 - 4.1) sottosezione: appalti (fase iniziale fino all'aggiudicazione);
 - 4.2) sottosezione: edilizia ed urbanistica;
 - 4.3) sottosezione: Cortei dei Conti;
- 5) **Tributario**;



Art.3

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO

Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;
- Capacità a contrarre con la P.A.;
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
- Inesistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
- Comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto del Lavoro e Diritto Tributario, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Porto San Giorgio. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

Requisito minimo per l'iscrizione in qualsiasi sezione e/o sottosezione: almeno otto (8) cause patrociniate negli ultimi cinque anni nella specifica materia della singola sezione e/o sottosezione alla quale si fa richiesta di iscrizione. Il requisito dovrà essere attestato dal professionista mediante specifica dichiarazione da rilasciare nel *curriculum vitae* (indicando Autorità Giudiziaria, n° di R.G., oggetto della causa, esiti conseguiti, ogni altra notizia utile alla valutazione dell'attività prestata e della relativa tipologia).

I requisiti per ottenere l'iscrizione all'Elenco devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione delle domande di ammissione, nonché mantenuti per tutta la durata di validità dell'iscrizione e, comunque, per tutta la durata di espletamento dell'incarico professionale.

Art.4

ISCRIZIONE NELL'ELENCO

L'iscrizione all'Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (per un massimo di 4 tra sezioni e sottosezioni) dell'Elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.



I° Settore "Affari Generali, Legali e Risorse Umane"

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
 - possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso;
 - assenza di cause ostantive a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - assenza di condanne penali e e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
 - assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - inesistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
 - codice fiscale e partita IVA;
- Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Porto San Giorgio o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;
- Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostantive al mantenimento dell'iscrizione;
- Dichiarazione di impegno a rendere all'Ente senza oneri, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva in oltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

Ai fini della presentazione delle domande d'iscrizione nell'elenco, sarà pubblicato un avviso sul sito internet del Comune e sarà data comunicazione per posta elettronica certificata (PEC) agli Ordini degli avvocati di Ancona, Pesaro, Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.



I° Settore "Affari Generali, Legali e Risorse Umane"

Il termine per la presentazione delle domande sarà di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

In sede di prima formazione dell'elenco, si ritiene - per ragioni gestionali e organizzative che la validità dello stesso non possa essere superiore a tre anni dal momento dell'iscrizione, anche al fine di rendere ragionevolmente frequenti le finestre temporali entro le quali i soggetti qualificati possono presentare, rinnovare e aggiornare le domande. alla scadenza, i professionisti già iscritti, qualora mantengano l'interesse all'iscrizione, dovranno presentare apposita richiesta di conferma.

L'iscrizione nell'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda è disposta previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, il cui possesso è verificato dal dirigente del Servizio competente. Al termine dell'istruttoria, gli avvocati che abbiano fatto domanda e siano risultati in possesso dei requisiti indicati nell'avviso, saranno inseriti nell'elenco redatto in **ordine alfabetico**.

L'elenco sarà pubblicato sul sito internet del Comune.

Art.5

CRITERI PER LA SCELTA DEI LEGALI ISCRITTI NELL'ELENCO AI FINI DEL CONFERIMENTO INCARICO

L'incarico viene formalizzato con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi del vigente Statuto Comunale.

Il professionista individuato per l'incarico sarà quello che avrà presentato la migliore offerta (sul corrispettivo esposto per fasi), rispetto all'eventuale importo massimo di compenso esposto dall'Ente, previo confronto concorrenziale fra cinque legali iscritti nell'elenco della specifica sezione o sottosezione di contenzioso interessata.

I candidati al confronto concorrenziale vengono individuati mediante cinque a scorrimento successivo nell'elenco e fino al suo esaurimento (dal n.1 al n.5; dal n.6 al n.10; ecc.).

All'esaurimento della lista si ricomincia dall'inizio, escludendo però dalle successive cinque i nominativi di quei legali già risultati affidatari di incarichi (sia diretti che previo confronto concorrenziale), al fine di rispettare il criterio della rotazione degli stessi.

Qualora motivate esigenze del contenzioso lo richiedano (a titolo esemplificativo e non esaustivo: particolare complessità e/o specificità della fattispecie; particolare importanza e/o strategicità della questione per gli interessi del Comune; precedenti procedimenti analoghi, con esito favorevoli, gestiti dal professionista; ecc.), motivazioni da riportarsi nella proposta di incarico, la Giunta Comunale, su proposta del Dirigente competente, potrà individuare il professionista mediante scelta diretta dall'elenco.



Art.6

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Quale corrispettivo dell'attività professionale svolta, al termine dell'incarico, il professionista ha diritto al compenso definito in sede di affidamento dell'incarico.

Nel caso in cui alcune fasi del patrocinio (studio della controversia; introduttiva ivi compresa eventuale cautelare; istruttoria e/o trattazione; decisoria) non dovessero essere svolte il professionista non avrà diritto al compenso per tali fasi.

Il compenso è erogato previo accertamento del corretto svolgimento della prestazione.

Non sono previsti anticipi, salvo per i casi in cui gli stessi siano necessari per il pagamento degli importi di legge (es. contributo unificato, iscrizione a ruolo, notifiche) che devono, comunque, sempre essere motivati.

In particolare:

- 1) di norma i professionisti saranno invitati a formulare la loro offerta su un preventivo di base all'uopo predisposto dall'Ufficio legale dell'Ente;
- 2) in deroga al criterio di cui al punto 1, nei casi in cui l'Ente non predisporrà alcun preventivo di base, i professionisti si impegnano ad applicare, al momento della formulazione dell'offerta, i seguenti criteri:
 - a) l'importo pattuito, per ogni fase o voce del procedimento, non potrà essere superiore al valore medio di cui al decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n.55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);
 - b) limite del 10% per il rimborso forfettario delle spese generali;
 - c) rinuncia all'applicazione della maggiorazione del 10% quale rimborso delle spese accessorie ex art. 27 del DM n. 55/2014;
 - d) impegno ad applicare nelle cause di valore superiore a € 520.000,00 incrementi non superiori al 10%;
 - e) in tutti i casi in cui il valore della causa è indeterminabile, si applica come valore di riferimento medio lo scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 previsto dal DM n. 55/2014, salvo i casi di particolare complessità che dovranno sempre essere debitamente motivati e, comunque, sempre contenuti entro lo scaglione di € 260.000,00;
 - f) il preventivo deve comprendere anche i costi di domiciliazione di cui al successivo punto 6);
- 2) per i successivi gradi del medesimo giudizio eventualmente affidati allo stesso avvocato, si applicano le stesse riduzioni concordate per il giudizio di primo grado;
- 3) con l'espressione "termine dell'incarico", s'intende il deposito e la pubblicazione della sentenza nonché, se richiesto dall'Amministrazione, nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, l'attivazione di ogni azione stragiudiziale utile



I° Settore "Affari Generali, Legali e Risorse Umane"

al recupero o, comunque, l'averne fornito ogni indicazione volta al recupero o, in caso di impossibilità o di antieconomicità, l'averne fornito parere in tal senso;

4) in caso di soccombenza della controparte e di condanna alle spese di lite per un importo superiore a quello preventivato, al professionista spetta la maggior somma liquidata dal giudice, facendosi carico della successiva attività di recupero della stessa. Nel caso di infruttuoso esperimento di tale recupero il Comune non potrà essere chiamato a corrispondere la differenza riconosciuta dal giudice, ritenendosi obbligato per la sola parte originariamente pattuita;

5) qualora, per eventi sopravvenuti e non preventivabili, siano necessarie ulteriori attività procedurali che comportano una maggiore spesa, il professionista incaricato deve darne immediata comunicazione, dettagliatamente motivata ed in forma scritta. In mancanza di detta richiesta e di accettazione formale da parte del Comune, nessuna maggiore pretesa può essere vantata dal professionista;

6) nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività di difesa, sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, quest'ultimo sarà individuato dall'Avvocato incaricato, che provvederà anche a versagli quanto dovuto senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente.

Art.7

NORME COMUNI PER GLI INCARICHI CONFERITI DAL COMUNE

Si individuano le seguenti norme comuni agli incarichi conferiti dall'Amministrazione:

1) Il formale conferimento della procura alla lite e il concreto esercizio della rappresentanza processuale della parte configurano anche il perfezionamento in forma scritta del contratto di patrocinio nell'ipotesi in cui parte conferente sia l'organo rappresentativo di un ente pubblico, come è il sindaco (Cass. Cass. civ. VI, 16-02-2012, n.2266). L'esatta individuazione dei compensi deriva dall'offerta formulata in sede di comparazione e successiva deliberazione di Giunta a cui fa seguito l'impegno di spesa a cura del dirigente dell'Ufficio legale dell'Ente.

2) qualora motivi di opportunità lo richiedano, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare, in via opzionale, incarichi di patrocinio legale in forma congiunta o disgiunta con altri legali;

3) nel caso di estinzione del processo per qualunque causa, il compenso al professionista sarà riferito alle attività effettivamente svolte senza diritto ad indennizzi o somma a qualsiasi titolo;

4) Per casi eccezionali, le cui motivazioni devono risultare nel provvedimento di nomina, il Comune si riserva la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione insindacabile dell'Ente, di tale particolare complessità specialistica da richiedere l'affidamento a figure professionali



I° Settore "Affari Generali, Legali e Risorse Umane"

altamente qualificate nel settore giuridico cui la questione afferisce. In tali casi i compensi saranno definiti sulla base dei criteri generali di cui al precedente art.5.

Art.8

FATTISPECIE ESCLUSA DALL'APPLICAZIONE DELLE PRESENTI LINEE GUIDA

Le presenti linee guida non si applicano quando la difesa in giudizio dell'Amministrazione viene affidata, in forza di polizze assicurative stipulate dall'Ente, a professionisti scelti dalle compagnie assicurative e con oneri ad esclusivo carico delle stesse.

In tal caso, il Comune si limita ad assumere la relativa deliberazione d'incarico demandando alla Compagnia assicurativa l'individuazione del nominativo del legale e specificando, espressamente nel provvedimento, che di tale fattispecie si tratta e senza oneri per l'Ente.

Per vertenze di carattere seriale, esempio la difesa nelle controversie derivanti dalla gestione dei sinistri sotto franchigia, il Comune potrà esperire procedure comparative che, indipendentemente dal numero di vertenze da patrocinare, avranno validità temporale di uno o più anni ampliando la rosa di professionisti da invitare sino ad un massimo di quindici nominativi (tre cinquine).